

Ente Accreditato MIUR* Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Decr. Prot. n. AOODPIT.852 del 30/07/2015)

NOTA MIUR 02.02.2016-PROT. N. 3096.

Indicazioni relative ai convegni con diritto di esonero.

Come è noto, ai sensi dell'art. 453 del D.lgs 297/94, il personale della scuola può essere autorizzato, compatibilmente con le esigenze di servizio, e, per quanto possibile, nel rispetto dell'esigenza di continuità dell'insegnamento a partecipare, per non più di cinque giorni, a convegni e iniziative promosse da enti e associazioni. Inoltre, ai sensi del comma 11 dell'art. 26 della legge 448/98, il personale, per la partecipazione a tali eventi, può essere esonerato dai normali obblighi di servizio.

Tale disposizione, che non riguarda le attività formative disciplinate dall'art. 64 del CCNL Comparto scuola sottoscritto il 29/11/2007, ma che si integra con le medesime, è finalizzata a consentire ai docenti un'ulteriore possibilità di arricchimento e di crescita professionale, nell'ambito delle attuali disposizioni in materia.

Pertanto, secondo quanto previsto dal DM 177/2000 art. 2 comma 5, le singole iniziative formative promosse da soggetti definitivamente accreditati come enti di formazione da parte del Miur ai sensi della Direttiva 90/2003 sono riconosciute dall'amministrazione scolastica e quindi non necessitano di specifico esonero.

Iniziative promosse da enti accreditati

Le iniziative in parola possono essere organizzate dagli enti di formazione accreditati da questa Direzione ai sensi della Direttiva ministeriale n. 90 del 1 dicembre 2003, il cui elenco aggiornato è consultabile al seguente indirizzo web: http://archivio.pubblica.istruzione.il/dg_pers_scolastico/enti_accreditati.shtml.

Inoltre tali iniziative possono essere proposte dalle Università e dalle istituzioni accademiche nonché dagli enti di Ricerca promossi e riconosciuti da questo Ministero. Gli elenchi delle istituzioni universitarie e di ricerca possono essere consultati per quanto riguarda le Università nel sito: www.crui.it e per quanto riguarda gli enti di ricerca nel portale Ricerca del sito del Miur (http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ricerca/enti-di-ricerca/elenco-enti).

I Convegni e i momenti di formazione promossi da queste categorie di enti non necessitano di ulteriori autorizzazioni da parte dell'amministrazione scolastica: i Dirigenti scolastici avranno cura di verificare unicamente la presenza del soggetto promotore nelle citate banche dati aggiornate.

Altre iniziative

Può essere inoltre possibile prevedere il diritto di esonero per singole e specifiche iniziative promosse da Istituzioni pubbliche, Associazioni particolarmente rappresentative all'interno del mondo scolastico o che coinvolgano un numero preponderante di partecipanti del settore scuola o infine da Enti di formazione accreditati dalle Regioni o da realtà riconosciute dal CONI per quanto riguarda l'area motoria e sportiva.

In questi casi e a seconda del livello territoriale di interesse dell'iniziativa, gli Uffici scolastici regionali, per le iniziative locali, e questa Direzione, per quelle di rilevanza nazionale, accorderanno, attraverso specifica comunicazione, l'autorizzazione all'esonero.

Si intende infine di per sé rientrante nel diritto di esonero la partecipazione a iniziative patrocinate dalla singola istituzione scolastica, per il solo personale della medesima, oppure dal competente Ufficio scolastico regionale o da questo Ministero, o quelle organizzate in accordo con questa Amministrazione frutto di collaborazioni disciplinate da Protocolli di Intesa o da altri atti che andranno di volta in volta citati nella domanda.

Si ricorda infine che, ai sensi dell'art. 15 della legge 12/11/2011 n. 183, gli enti pubblici non sono tenuti a rilasciare attestati di partecipazione o presenza, condizioni che possono essere verificate dall'istituzione scolastica direttamente presso l'ente promotore.

Richiesta di autorizzazione all'esonero per iniziative nazionali

Le richieste di autorizzazione all'esonero dal servizio per **iniziative di carattere nazionale non promosse dagli enti accreditati da questo Ministero d**evono essere indirizzate, con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento, al seguente indirizzo mail di questa Direzione: dgpers.ufficio4@istruzione.it attraverso il modello di richiesta allegato.

L'Ufficio IV di questa Direzione provvederà a valutare la richiesta e a rilasciare la relativa autorizzazione, comunicandola all'ente promotore e alle istituzioni scolastiche attraverso le periodiche informative pubblicate sul sito intranet del Miur.

Riconoscimento di eventuali crediti formativi

Si precisa che questa Direzione rilascia un'autorizzazione "all'esonero dal servizio". Circa l'eventuale riconoscimento di crediti formativi, si precisa che le attività di aggiornamento non danno di per sé diritto ai medesimi: le attività fruite possono trovare considerazione in specifiche e singole procedure di selezione e in quel caso basterà fare menzione, nella candidatura, dell'argomento dell'iniziativa, della data e degli enti promotori.